

COMUNE DI TULA

Provincia di Sassari

Deliberazione originale del Consiglio comunale

OGGETTO: Adeguamento alla L. 28.12.1995, n° 549 Regolamento delle occupazioni degli spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera C.C. n° 76 del 25.11.1994.

anno millenovecentonovantasei, il giorno ventisei del mese di febbraio
e 19,30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
alla 1ª convocazione in sessione STRAordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
di legge, risultano all'appello nominale:

Comunale	CONSIGLIERI		CONSIGLIERI	
	Presenti	Assenti	Presenti	Assenti
ECCE ANDREA	tutti			
COCCO GIULIANA				
ORDONI TOMASO				
ARINA GAVINO				
ORI SILVANO				
URGIA LEONARDO				
BINO ANTONIO				
INTADU GIOVANNI				
ECHI LEONARDO				
ANNA GIOVANNI				
ANNA GIUSEPPE M.				
NI ERMINIO				
NI SALVATORINA L.				

Presenti n. 13
Assenti n. 13

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:

Presenti n. 13
Assenti n.

ultato che gli intervenuti sono in numero legale:

cede il Signor Ing. Antonio Obino nella sua qualità di Sindaco

icipa il Segretario comunale Signor a Dr.ssa Masia Concetta. La seduta è pubblica

inati scrutatori i Signori:

ente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo
la proposta della presente deliberazione:

responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera consiliare n° 76 in data 25 Novembre 1994 di cui il CO.RE.CO. approvava al n° 1290/02/94;

VISTO l'art. 3, commi dal n° 59 al n° 67 della Legge 28 Dicembre 1995 n° 549, con il quale sono state introdotte modifiche agli artt. del D. lgs. 507/1993 che disciplinano la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;

RITENUTO opportuno e necessario provvedere ad uniformarsi alle nuove disposizioni recate dall'art. 3 commi da 59 a 67 della legge 549/1995;

PRESA visione degli adeguamenti alle nuove disposizioni del suddetto regolamento e ritenuto opportuno e necessario provvedere ad uniformarsi;

- All'Unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche introdotte al Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, approvato con delibera consiliare n° 76 in data 25 Novembre 1994, e contenute nell'allegato " A ";

2. Di dare atto che a seguito delle modifiche apportate il Regolamento sopracitato risulta riformulato come da allegato testo.

3. di provvedere a trasmettere entro 30 gg. dall'adozione a norma dell'art. 57 del D. lgs. 507/1993, copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - Viale Europa - 00144 ROMA.

COMUNE DI TULA

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

PARTE PRIMA
NORME REGOLAMENTARI

ART. 1
GENERALITA'

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è regolata ed applicata secondo le disposizioni contenute negli artt. 38 e seguenti del Decreto Legislativo 15.11.1993, N° 507.

Le concessioni di occupazione sono, inoltre, subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nei regolamenti di polizia locale e di edilizia e nelle leggi concernenti la tutela delle strade e della circolazione.

Per l'occupazione di spazi ed aree nell'ambito dei mercati si applicheranno altresì le disposizioni di legge e dei regolamenti speciali.

ART. 2
OCCUPAZIONI SOGGETTE A TASSA - LIMITI.

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune. (Art. 38 comma 1).

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al precedente comma, con esclusione dei balconi, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. (Art. 38 comma 2).

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. (Art. 38 comma 3).

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune o al demanio statale. (Art. 38 comma 5).

ART. 3
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI
(Art. 39)

La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

ART. 4
DETERMINAZIONE TARIFFE
(Art. 40 comma 3).

Le tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la delibera è divenuta esecutiva a norma di legge.

ART. 5
REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI
(Art. 41).

La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

ART. 6
OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE - CRITERI DI DISTINZIONE -
GRADUAZIONE.
(Art. 42)

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20 per cento.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 2 del presente regolamento, sono classificate in due categorie. L'elen-

co di classificazione è deliberato dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia, ed è pubblicato per quindici giorni nell'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici. La tassa corrispondente alla 2^a categoria è determinata nell'importo pari alla misura di quella deliberata per la prima categoria ridotta del 70%. (Art. 42 comma 3).

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadro o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore della cifra contenente decimali . Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiore a mezzo metro quadrato o lineare. (Art. 42 comma 4).

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadri, del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadri e fino a 1.000 metri quadri, del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 metri quadri.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

ART. 7 CLASSE DI APPARTENENZA DEL COMUNE (Art. 43)

In base alla classificazione prevista dall'Art. 43 del Decreto Legislativo N° 507 del 15 novembre 1993 il Comune di Tula è classificato di classe V.
Il Comune di Tula è classificato totalmente montano.

ART. 8 OCCUPAZIONI PERMANENTI - DISCIPLINA (Art. 44).

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata, e si applica sulla base delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati saranno calcolate in ragione del 10% (Art. 42, comma 5, primo periodo).

ART. 9
PASSI CARRABILI - DISCIPLINA

1 - Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. (Art. 44 comma 4).

2 - La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dalla larghezza dell'accesso per la profondità di un metro "convenzionale". (Art. 44 comma 5).

3 - Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

4 - Il Comune, su espressa richiesta del proprietario dell'accesso di cui al precedente comma, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante l'accesso medesimo. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. (Art. 44 comma 8).

5 - La tassa relativa all'occupazione per i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente. (Art. 44 comma 11).

6 - Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati. (Art. 44 comma 12).

ART. 10
OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DISCIPLINA
(Art. 45)

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'Art. 6 comma terzo del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

Per ogni singola occupazione si applica la tariffa giornaliera intera al mq. per ogni giorno di occupazione e 1/24 della misura

di ciascuna tariffa giornaliera intera al mq. per ogni rispettiva ora di occupazione a mq.

Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa è ridotta in misura del 50%.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la misura giornaliera di tariffa è ridotta ad un terzo, fermo restando le misure tariffarie medesime fissate dall'art. 3 comma 61 della Legge 549/1995 per le categorie di riferimento in esso previste.

Le predette tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. (Art. 45 comma 5).

Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con tariffa diminuita del 30 per cento. (Art. 45 comma 6).

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizie sono ridotte del 50 per cento. (Art. 45 comma 6 bis).

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento. (Art. 45 comma 7).

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verifichino con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento. (Art. 45 comma 8).

ART. 11

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO - DISCIPLINA

(Art. 46)

COMMA MODIFICATO CON DGR 26.12.2000 N. 02 DEL 7/2/2000
Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'Art. 10 del presente Regolamento. (Art. 46 comma 1).

Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti. (Art. 46 comma 2).

~~La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale di cui al comma 1 è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri di cui ai seguenti commi. (Art. 47).~~ *COTTA ABROGATO CN DALLA CC N° 02 DEL 7/2/2000*

Nell'eventualità che il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, imporrà, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime. (Art. 47 comma 4).

Per le occupazioni disciplinate dal presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto previsto dall'Art. 10 del Regolamento, è applicata in misura forfettaria nelle misure stabilite dalla Giunta Comunale.

ART. 12 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI (Art. 48)

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale nelle misure stabilite dalla Giunta Comunale. (comma 1).

La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. (comma 3).

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa stabilita nel presente articolo viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi. (comma 4).

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. (comma 5).

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua, e dell'aria compressa ed i relativi sotterranei, nonchè per le occupazioni del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con

impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 8, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori. (comma 6).

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei limiti stabiliti dalla Giunta Comunale. (comma 7).

ART. 13
ESENZIONI
(Art. 49)

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, N° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

ART. 14
FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Art. 45)

Il Sindaco, in caso di gestione diretta, nomina, ai sensi dell'Art. 38 lett. z) dello Statuto Comunale, il responsabile del servizio cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il medesimo responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. (comma 1).

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario. (comma 3).

ART. 15
DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
(Art. 50)

La domanda di concessione, per le occupazioni permanenti, dovrà essere presentata su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio comunale e dovrà essere corredata dalla documentazione che il funzionario responsabile del servizio riterrà opportuno richiedere per l'istruttoria. (comma 1).

Per l'occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, sentita la commissione edilizia, si dovrà tenere in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giuochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.

Ai proprietari degli esercizi commerciali e di pubblici esercizi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione è fatta, sempre secondo la corrispondente tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee si procede per estrazione.

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il funzionario responsabile del servizio potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento di danni.

L'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione comunale in cui saranno determinate le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

Se ritenuto opportuno o necessario, il funzionario responsabile potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.

L'autorizzazione di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

Tutte le spese occorrenti per la concessione, ivi comprese quelle di sopralluogo eventualmente occorrenti, saranno a carico del richiedente, che all'uopo potrà essere invitato a versare apposito fondo.

Il concessionario deve sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella licenza;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli, facendone uso con le dovute cautele e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli siano imposte dall'Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito di veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare nei termini e modi stabiliti dal presente regolamento la tassa relativa all'occupazione;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso;

1) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al successivo articolo 16, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

ART. 16 VERSAMENTO DELLA TASSA

Al pagamento della tassa per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'Art. 3, provvedono mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento del servizio in concessione, al Concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore, entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione.

ART. 17 ACCERTAMENTI - RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

Il funzionario responsabile del servizio controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal predetto funzionario e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo, mediante versamento con le modalità di cui all'art. 16, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il funzionario responsabile provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione di denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le sopratasse e gli interessi liquidati e il

termine di sessanta giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quelli in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e termini di cui ai precedenti commi, separatamente per ciascun anno.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28.1.1988, N° 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al funzionario responsabile del servizio il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il funzionario responsabile del servizio provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 18 SANZIONI (Art. 53)

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sopratassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo, o parziale versamento è dovuta una sopratassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 16, comma 1, del presente regolamento, le sopratasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e sopratassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

ART. 19
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
(Art. 56).

I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994 devono presentare la denuncia di cui all'art. 15 ed effettuare il versamento entro il 9 giugno 1994.

La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. 28.01.1988, N° 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

ART. 20
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI - ENTRATA IN VIGORE

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Decreto Legislativo N° 507 del 15 novembre 1993 e successive integrazioni e modificazioni, nonchè alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno di scadenza della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale

Il Consigliere Anziano

come da originale

come da originale

come da originale

Prot. N. 1096

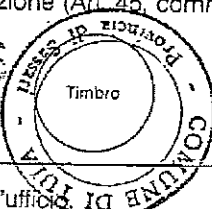
11 MAR 1996

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

- ☐ Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co.):
- ☐ in relazione al combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 32;
 - ☐ per essere posta a controllo di iniziativa del Consiglio (Art. 45, comma 1).
- ☐ Non è soggetta al controllo preventivo:
- ☐ perché non riservata al Consiglio (combinato disposto artt. 32 e 45, comma 1);
 - ☐ perché meramente esecutiva di altra deliberazione (Art. 45, comma 5).

Dalla Residenza comunale, il

6 MAR 1996



Il Segretario Comunale

F.to Masia

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal al senza reclami.
- è divenuta esecutiva il giorno 26/03/1996:

 - ☐ decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - ☐ dell'atto (Art. 46, comma 1);
 - ☐ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4):

- senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- ☒ avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5).

Dalla Residenza comunale, il

02/04/1996

Il Segretario Comunale

F.to Masia

Sulla relazione del messo comunale, certifico che la presente delibera è stata ripubblicata ed affissa all'albo pretorio di questo Comune nel giorno 22 MARZO 1996 di mercato e che non furono presentati reclami a questo Ufficio.

Tula, li 15 APR. 1996



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Masia Dr. Concetta)

CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CATEGORIA I:

PIAZZA IV NOVEMBRE - VIA RINO CANALIS - VIA XXIV MAGGIO SINO AD
INCROCIO VIA AMSICORA - CORSO REPUBBLICA.

CATEGORIA II:

VIA G.M. ANGIOI - VIA ROMA - VIA R. ELENA - VIA RISORGIMENTO -
VIA CAGLIARI - VIA NUORO - VIA TEULADA - VIA LOGUDORO - VIA
TEMPIO - VIA E. TOTI - VIA XI FEBBRAIO - VICOLO XI FEBBRAIO - VIA
LA MARMORA - VIA S. ELENA - VIA CADORNA - VIA P. DI PIEMONTE -
VIA C. BATTISTI - VIA MAZZINI - VIA GARIBALDI - VIA ARBOREA - VIA
R. MARGHERITA - VIA AMSICORA - VIA TRIESTE - VIA TRENTO - VIA G.
DELEDDA - VIA G. SANNA - VIA AZUNI - VIA IOSTO - VIA E. TOLA -
VIA SANTA CROCE - VICOLO SANTA CROCE - VICOLO CHIUSO B - VICOLO
CHIUSO C. - VIA DELLE VIGNE - VIA PIER LUIGI NERVI - VICOLO XXIV
MAGGIO - VIA XXIV MAGGIO ZONA ALTA - VIA MARCONI - VICOLO MARCONI
- VIA A. DIAZ - VIA CAVOUR - VIA N. SAURO - VIA S. SEBASTIANO -
VIA AMENDOLA - VIA B. SASSARI - VIA MAMELI - VIA F.LLI BANDIERA -
VIA DON MINZONI - VIA S. GIUSEPPE - VIA CAPRERA - VIA A. MORO -
VICOLO RINO CANALIS - VIA S. SATTA - VIA E. COSTA - VIA V. VENETO
- VIA A. GRAMSCI - VIA MONTE GRAPPA - VIA ANGLONA - VIA P. NENNI
- VIA E. BERLINGUER - VIA E. LUSSU - VIA DESSI' - VIA E. FERMI -
PIAZZA V. EMANUELE.

COMUNE DI TULA

PROVINCIA DI SASSARI

Allegato " A " alla delibera C.C. n° 12 del 26.02.1996

- MODIFICHE DA APPORTARE AL REGOLAMENTO OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE -

- Nell' Art. 6 comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo rigo dopo le parole " superiore " sono aggiunte " della cifra contenente decimali ";

b) gli ultimi due periodi sono così sostituiti " non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare ".

- Nell'Art. 7 è aggiunto il seguente comma:

" Il Comune di Tula è classificato totalmente montano ".

- Nell'Art. 9:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

A)" La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dalla larghezza dell'accesso per la profondità di un metro convenzionale ".

B) il comma 4 è abrogato.

- Nell' Art. 10 dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

" Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 6 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

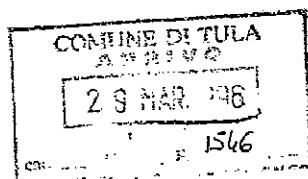
Per ogni singola occupazione si applica la tariffa giornaliera intera al mq., per ogni giorno di occupazione; e 1/24 della misura di ciascuna tariffa giornaliera intera al mq., per ogni rispettiva ora di occupazione a mq.

Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa è ridotta in misura del 50%.

- Dopo il secondo comma dell'art. 10, è aggiunto il seguente Art. 2 bis:

" Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la misura giornaliera di tariffa è ridotta ad un terzo, fermo restando le misure tariffarie medesime fissate dall'art. 3 comma 61 della L. N° 549/1995, per le categorie di riferimento in esso previste "

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA



Comune di Tula

07010 TULA (SS)

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO nella seduta del 26/03/96

VISTE LE DELIBERAZIONI PERVENUTE IL 07/03/96 E REGISTRATI AI NUMERI DI PROTOCOLLO:

ATTI IN ESAME:			*	PRECEDENTI:		
			*			
O.D. PROT. N.	ATTO N.	DATA ATTO	*	O.D. PROT. N.	ATTO N.	DATA ATTO
CO 001560/01/96	000012	26/02/96	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00

OGGETTO : ADEGUAMENTO ALLA L. 28.12.95, N. 549 REGOLAMENTO D
ELLE OCCUPAZIONI DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, AP

VISTA la relazione dell' ufficio;

VISTA la L.R. 13/12/1994, N. 38 e successive modificazioni ed integrazioni;

- NON RILEVA 'VIZI DI LEGITTIMITA'.

IL SEGRETARIO
f.to PILLERI

IL PRESIDENTE

IL RELATORE
f.to MODESTO

Ai sensi della L. 4.1.68, n. 1 art. 14, il sottoscritto attesta che la pre-
sente copia, redatta su _____, è conforme per estratto all'originale.

Cagliari, 27/03/96

L'IMPIEGATO INCARICATO

COMUNE DI TULA - PROVINCIA DI SASSARI
Corso Repubblica n° 43 - 07010 TULA - Tel. 0797189031 - fax 0797189035
UFFICIO TRIBUTI

Allegato "A" alla delibera del Consiglio Comunale n° 02 del 07 Febbraio 2000

**MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 12 del 26.02.1996.

- Il comma 1 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

"Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali, la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

- fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
- oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza.

In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune non può essere inferiore a lire 1.000.000.

Il comma 3 dell'art. 11 è abrogato.